



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MANDELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2013**

Modifiche all’articolo 195 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie

ONOREVOLI SENATORI. - Da molto tempo, ormai, la nostra principale attività è costituita dal tentativo di mitigare la grave crisi economica che ha colpito il nostro Paese: espressioni come *spending review* sono entrate nel linguaggio comune, a testimonianza dell'improbabile lotta contro la recessione. Nell'attuale panorama credo sia doveroso prestare attenzione a quei meccanismi legislativi che rischiano di tradursi in gravi ed ingiustificabili iniquità. Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di modificare l'articolo 195 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il predetto articolo, al comma 3, prevede che la misura delle sanzioni amministrative previste dal codice sia aggiornata ogni due anni, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale). Il meccanismo di adeguamento fu previsto, in origine, per mantenere inalterato il livello di deterrenza delle sanzioni, al fine di evitare che

l'inflazione potesse erodere la dissuasione generale che si attua mediante la minaccia della sanzione. Ma nell'attuale situazione congiunturale, la modalità descritta rappresenta un vincolo di legge sperequativo, non più adeguato, laddove l'inflazione in crescita si aggiunge alla perdita di potere di acquisto da parte delle famiglie italiane. Pertanto, è auspicabile una modifica dell'articolo 195 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prenda atto della mutata situazione economica e che adegui l'importo delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada al minor importo percentuale tra la variazione dei prezzi al consumo, come attualmente calcolata, e il potere di acquisto delle famiglie consumatrici. In caso di percentuale negativa, quale quella che la nostra popolazione sta vivendo, gli importi rimarrebbero invariati.

Si propone, pertanto, una modifica del comma 3 dell'articolo 195 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 195 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari alla minor variazione, accertata dall'ISTAT, tra il potere d'acquisto delle famiglie consumatrici e l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatesi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1. In caso di variazione negativa, sono confermati gli importi vigenti delle sanzioni amministrative pecuniarie.».

